

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4034</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTALI, FORTUNA, SERVADEI, FERRI MARIO, MAGNANI  
NOYA MARIA, ZAFFANELLA, STRAZZI, QUERCI, SIGNO-  
RILE, BALLARDINI, ORLANDO, GUERRINI, SPINELLI,  
VINEIS, SAVOLDI, ACHILLI, BATTINO-VITTORELLI, BENSI,  
QUARANTA, FRASCA, FROIO, CALDORO, CASTIGLIONE,  
GIOVANARDI, MICELI SALVATORE, FAGONE, CONCAS,  
LAURICELLA**

*Presentata il 3 ottobre 1975*

Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza contiene numerose contraddizioni specie quando da una parte riconosce per il giovane che si dichiara « contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza », il diritto di optare per un servizio civile e dall'altra vanifica sostanzialmente questa scelta imponendo regolamenti, leggi, controllo militare sulla sua attività di servizio.

L'esperienza di due anni di applicazione della legge ha dimostrato l'incompatibilità fra un serio servizio civile e le restrizioni militari: soprattutto perché il ricatto di possibili misure disciplinari e penali impedisce all'obiettore di avere un rapporto dialettico e costruttivo con le istituzioni assistenziali. Il caso dei 14 obiettori di coscienza

di Mogliano Veneto denunciati per il rifiuto di essere utilizzati come mano d'opera gratuita in sostituzione di altri operai previsti dall'organico chiarisce perfettamente che il ricatto penale e disciplinare opera a favore di un servizio civile acritico e subalterno in una situazione in cui solamente una continua opera di denuncia delle istituzioni assistenziali può consentire una seria riforma.

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, si rivela poi estremamente carente per quanto riguarda l'organizzazione del servizio civile, demandando genericamente al Governo l'istituzione di un servizio civile nazionale. Con il progetto che presentiamo si colma tale lacuna regolando con una legge dello Stato criteri di organizzazione del servizio civile già praticamente in atto con il pieno consenso del Ministero della difesa.

Da circa due anni infatti la direzione generale della leva e in particolare l'ufficio per gli obiettori di coscienza e i volontari civili ha riconosciuto di fatto l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile da parte degli obiettori e degli enti. Ciò perché questo viene ritenuto l'unico sistema per realizzare un rapporto soddisfacente tra le due parti interessate: favorendo da un lato la prestazione di un servizio perfettamente adeguato alle capacità, alle conoscenze, alle aspirazioni degli obiettori, dall'altro valutando in maniera adeguata le diverse caratteristiche degli enti. Da oltre un anno e mezzo, infatti, la lega degli obiettori di coscienza è praticamente delegata a presentare i progetti di servizio civile che prevedono corsi di formazione della durata di due mesi durante i quali obiettori ed enti hanno la possibilità di approfondire i successivi programmi di lavoro. Ma l'aumento del numero degli obiettori in questo ultimo periodo e la riconosciuta necessità di inserire il servizio degli obiettori nell'ambito di una logica assistenziale nazionale ha fatto emergere la necessità che i corsi di formazione non siano più improvvisati e disorganici ma inseriti all'interno delle competenze regionali.

Il progetto di legge che presentiamo consentirebbe:

*Articolo 1.* — L'eliminazione dei ritardi nell'esame delle domande di obiezione da parte della commissione ministeriale, ritardi che provocano danni ingenti a giovani costretti spesso per anni ad attendere la definizione della propria situazione in aperto contrasto con la Costituzione che vuole

tutti i cittadini uguali di fronte alla legge (i giovani che prestano servizio militare conoscono in anticipo e precisamente la data di partenza).

La indicazione perentoria del termine di 6 mesi per la definizione della domanda, previsto per legge, impedirebbe così come accade oggi, la sua inosservanza da parte del Ministero della difesa.

*Articoli 2 e 3.* — La diminuzione del servizio civile in proporzione alla diminuzione del servizio di leva e la formalizzazione del servizio civile articolato in corso di formazione e servizio civile reale, affidando alle regioni, che per legge hanno competenza sul settore dell'assistenza, la gestione dello stesso.

*Articolo 4.* — L'affidamento alle commissioni civili e regionali, in linea con il principio della smilitarizzazione del servizio civile, della decisione su eventuali inadempienze dell'obiettore e controversie fra questo e l'ente, in modo che sia possibile una valutazione puntuale e precisa da parte dei diretti interessati.

*Articolo 5.* — L'eliminazione della dipendenza dell'obiettore che ha optato per il servizio civile sostitutivo, da controlli, leggi, regolamenti militari chiaramente contrastanti ad una condizione di servizio in istituzioni civili.

Con questa proposta di legge si vogliono risolvere i problemi ai quali abbiamo accennato e i miglioramenti apportati conferiscono maggiore funzionalità al servizio civile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è inserito il seguente capoverso:

« La inosservanza del termine di cui al precedente capoverso comporta accoglimento della domanda ».

### ART. 2.

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. Il Ministro della difesa invia il decreto di riconoscimento entro 30 giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui giurisdizione territoriale risiede il giovane ammesso al servizio civile sostitutivo.

Il Ministro della difesa, nell'attesa dell'organizzazione presso le regioni del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo che segue, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco ».

### ART. 3.

Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

### ART. 5-bis.

« Sono istituiti presso l'ente regione i corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo e residenti nel territorio della regione dovranno iniziare il proprio servizio civile entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

L'obiettore di coscienza potrà richiedere, per giustificati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Al termine del corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, di concerto con la direzione dei corsi suddetti, presenteranno ad una apposita commissione regionale per il servizio civile sostitutivo, un progetto di lavoro e di destinazione presso gli enti locali e le organizzazioni della regione, convenzionate per il servizio civile sostitutivo ».

**ART. 5-ter.**

« Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo.

Dette commissioni decideranno:

a) sui progetti di servizio civile sostitutivo presentati da enti pubblici e privati, da organizzazioni di servizi sociali e simili;

b) sui progetti di lavoro e di destinazione presentati dagli obiettori che partecipano ai corsi di formazione e di orientamento;

c) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

d) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale o da un'organizzazione ad un'altra;

e) sulle controversie tra obiettore di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore svolge il proprio servizio civile sostitutivo ».

**ART. 5-quater.**

« Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da sette membri di cui:

a) 3 nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) 3 nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza partecipanti ai corsi di formazione ed orientamento;

c) 3 nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

**ART. 5-quinquies.**

« L'ente regione comunica tempestivamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvederanno a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione ».

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro 15 giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;

b) chi ha tenuto una condotta incompatibile con le finalità del servizio civile.

Il provvedimento è adottato dal Presidente del consiglio regionale sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo e viene comunicato a cura dell'ente regione al Ministero della difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia ».

ART. 5.

L'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge, sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare di leva ai soli fini del trattamento economico ».

ART. 6.

L'ente regione è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione delle presenti disposizioni di legge.

All'ente regione compete, previa apposita convenzione con il Ministero della difesa, il rimborso delle spese necessarie all'attuazione della presente legge.

Agli oneri si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa.